

Gentili Clienti

Circolare n° 01/2018

Oggetto:

- Sgravi contributivi per le nuove assunzioni – L. 27/12/2017 n° 205 (Legge di bilancio 2018)
- Varie

Uno degli ultimi atti del Governo uscente, prima della fine dell'anno è stata l'**approvazione della Legge di Bilancio 2018**; il provvedimento introduce importanti **provvedimenti in materia fiscale e di lavoro**, che interessano imprese e lavoratori e, più in generale, gran parte dei contribuenti.

Prossimamente Vi invieremo una circolare informativa di tutte le principali novità ma nell'immediato riteniamo urgente informarvi della parte relativa agli **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**.

A decorrere dal **01/01/2018** viene introdotta una nuova agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che provvederanno ad assumere giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 2019.

La riduzione contributiva, che non riguarda il premio INAIL, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3.000,00 euro annui (*mensilizzati ai fini del calcolo*).

Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; il beneficio non potrà applicarsi alle assunzioni di dirigenti. Preclusi all'agevolazione anche i rapporti di lavoro domestico.

Condizione essenziale per il diritto all'incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato in precedenza con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro.

Fanno eccezione i rapporti di apprendistato instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che segue la nuova assunzione che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell'interessato.

Per l'accesso alla misura, **il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/1991).**

Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell'esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.

L'incentivo contributivo inoltre, si applica in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, sempre che il proseguimento del rapporto abbia inizio dopo il 31 dicembre 2017 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione del rapporto, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Da segnalare che, in questo caso, l'incentivo dura per un massimo di 12 mesi, che decorrono dal primo mese successivo a quello in cui scade di regime contributivo agevolato previsto, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, l'incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

Va, rilevato che, è previsto **uno sgravio contributivo del 100%** per i primi tre anni (fermo restando il limite massimo di 3.000 euro annui e con i limiti di età sopramenzionati) nei seguenti altri casi:

- assunzione di giovani e disoccupati del Sud d'Italia;
- assunzione dei «Neet», giovani con età al di sotto dei 29 anni, che non studiano e non lavorano, intercettati da "Garanzia Giovani" - Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile (si tratta di un programma che mira a far acquisire ai giovani tra i 15 e i 29 anni nuove competenze e a farli entrare nel mondo del lavoro)

Si specifica che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, fa venire meno l'agevolazione e obbliga al versamento dei contributi non pagati.

SACCHETTI DI PLASTICA: NON PIU' GRATIS DAL 2018

La novità interessa tutte le attività che consegnano ai clienti borse per l'asporto dei prodotti, (che devono avere caratteristiche previste dalla norma), siano queste negozi alimentari e non alimentari, attività ambulanti, attività artigianali con vendita per asporto, bar, pasticcerie e gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramenta, tabaccherie ecc.

Tra le novità introdotte dalla nuova legge in materia di sacchetti di plastica è stabilito il **divieto di cessione gratuita degli stessi; dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e con l'indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale o fattura.** Restano escluse da questo obbligo le borse di carta, in tessuti di fibre naturali e in materiali diversi dai polimeri.

L'aliquota IVA applicabile dalla cessione delle borse di plastica è del 22% e sarà necessario adeguare il registratore di cassa dedicando un tasto a questa operazione in quanto la norma precisa l'obbligo di "indicazione della voce distinta".

Si raccomanda a coloro che sono interessati di contattare il tecnico addetto alla manutenzione del registratore di cassa per far apportare le modifiche necessarie.

La principale novità introdotta dalla norma (che ha avuto notevole impatto sui media) riguarda anche l'obbligo a partire dal 1 gennaio 2018 di utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria. Anch'essi dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento con le modalità sopraindicate.

N.B.: dal 1° gennaio scatteranno anche pesanti sanzioni per chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste dalla norma; sarà punito con **la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.** E' consigliabile quindi che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto anche facendo firmare al proprio fornitore una dichiarazione che attesti la rispondenza dei sacchetti alle norme di legge.

A disposizione per ulteriori informazioni, salutiamo cordialmente.

Spinea, li 09/01/2018

Studio Cupoli